



Organizzazione Aprile

Gestione Archivi S.r.l.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Emesso, Verificato e Approvato dall'Amministratore unico

REV.	DATA	OGGETTO	APPROVATO Dall'A.U.
0	01-12-23	Prima emissione	01-12-23
1	28-04-2025	Aggiornamento a cura di Franco, Pirro & Partners	

Parte generale del Modello

Organizzazione gestione e controllo

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo n. 231/2001, intitolato *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 del 29 settembre 2000, n. 300*, emanato l'8 giugno 2001 ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, anche di seguito **"Decreto"**, introduce nella legislazione italiana **la responsabilità in sede penale degli Enti**.

Ente è inteso come un'organizzazione collettiva dotata di una certa autonomia organizzativa.

ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCHIVI SRL viene pertanto di seguito indicata come "Ente", "Azienda", "Società" o **"Organizzazione Aprile S.r.l."**.

I reati devono essere commessi:

- nell'interesse o a vantaggio degli stessi Enti;
- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

L'organizzazione non risponde, quindi, se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La novità effettiva introdotta dal D.Lgs. n.231/2001 consiste dunque nell'ampliamento della responsabilità a carico degli Enti, considerato che in precedenza il principio di personalità della responsabilità penale li escludeva infatti da ogni sanzione penale, diverse dal risarcimento dell'eventuale danno.

Le disposizioni del D.Lgs. n.231/2001 si applicano a persone giuridiche private riconosciute (fondazioni, associazioni riconosciute), le associazioni non riconosciute, le società di persone nessuna esclusa, nemmeno quella di fatto, le Società di capitali nessuna esclusa, gli Enti pubblici economici, tra cui le agenzie pubbliche (ASL, Enti strumentali delle Regioni o degli Enti locali) e le aziende pubbliche per la gestione di servizi pubblici. Alla Società **"Organizzazione Aprile S.r.l."** si applicano dunque le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo in oggetto.

Reati previsti dal Decreto

Originariamente erano previsti i reati relativi a delitti contro la Pubblica Amministrazione, alcune ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato, Enti pubblici e Unione Europea.

Si tratta in particolare dei reati previsti dagli **artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/01**, vale a dire:

- **malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);**
- **indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-ter c.p.);**
- **truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1, c.p.);**
- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);**
- **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, comma 2, c.p.);**
- **concussione (art. 317 c.p.);**
- **corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);**
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);**
- **corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);**
- **istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Successivamente, si sono susseguiti molti interventi legislativi, che hanno esteso sensibilmente il campo dei reati contemplati. Questi ultimi si riferiscono in particolare alle seguenti materie:

- **reati informatici**, indicati dall'art. 24-bis, del D.Lgs. n.231/2001, introdotto dalla L. n.48 del 18/03/2008;
- **reati di falsità in monete**, carte di pubblico credito e valori in bollo, indicati dall'art. 25-bis, del D.lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.L. n. 350/2001, conv., con modificazioni, in L. n.409/2001;
- **reati societari**, indicati dall'art. 25-ter del D.Lgs. n.231/2001, introdotto dal D.lgs. n.61 dell'n 11/04/2002;
- **delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**, indicati dall'art. 25-quater del D.Lgs. n.231/2001, introdotto dalla L. n. 7 del 14/01/2003;
- **reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, indicati dall'art. 25-quater.1, D.Lgs. n.231/2001, introdotto dalla L. n. 7/2006;
- **reati contro la personalità individuale**, indicati dall'art. 25-quinquies, D.Lgs. n.231/2001, introdotto dalla L. n. 228/2003;
- **reati relativi al market abuse**, indicati dall'art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 62 del 18/04/2005;
- **reati di omicidio e lesioni commessi con violazione della normativa per la salute e sicurezza sul lavoro**, indicati dall'art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 123/2007 e successivamente sostituito dal D.Lgs. n. 81/2008;
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, indicati dall'art. 25-octies, D.Lgs. n.231/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 231/2007;
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, indicati dall'art. 25-novies, d.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99;
- **induzione a dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, indicato dall'art. 25-

decies, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116 art. 41.

- **reati ambientali** (art. 25-undecies, D.lgs. n. 231/01, aggiunto dal D.Lgs. n.121/2011 e successivamente aggiornato dalla legge 68/2015);
- **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-duodecies, D.lgs. n. 231/01, introdotto dal D.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012);
- **razzismo e xenofobia** (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) (articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n.21/2018);
- **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n.231/2001) (articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019);
- **reati Tributari** (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n.231/2001) (articolo aggiunto dalla L. n.157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020);
- **Il contrabbando** (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n.231/2001) (articolo aggiunto dal D.Lgs. n.75/2020).
- **Abbandono di rifiuti** (art. 255 Dlgs 152/2006 Introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)
- **Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)**
- **Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti (Art. 353-bis c.p.)**
- **Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512 bis c.p.)**

Tra gli ultimi interventi legislativi in materia:

Il D.Lgs. n. 184/2021, che ha recepito la Direttiva Europea 2019/713 “relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti” ha introdotto il nuovo articolo 25 octies.1: **“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”**.

Il D.Lgs. n. 195/2021, attuativo della Direttiva Europea 2018/1673 (Direttiva Riciclaggio) ha, invece, ampliato i **reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 25-octies D.Lgs. n.231/2001) comprendendo anche fatti riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

Con la Legge n.9 del 22.03.22 recante **«Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale»** è stato previsto:

- l’inserimento nel novero dei reati presupposto dell’Art.25-septiedecies del D.Lgs. n.231/01 **“Delitti contro il patrimonio culturale”**;
- l’inserimento nel novero dei reati presupposto dell’Art.25-duodevicies del D.Lgs. n.231/01 **“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”**.

Il D.L. 20 del 10 marzo 2023 è intervenuto sul l’art. 25 duodecies in materia di **flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione**

irregolare.

Il Dlgs 19 del 2 marzo 2023 in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 ha introdotto all'art. 25 ter il comma s-ter: **false e omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare;**

Il Dlgs 24/2023 ha introdotto novità in materia di **whistleblowing**.

La legge n. 137 del 2023, pubblicata in G.U. il 9 ottobre 2023, è stato convertito il d.l. 10 agosto 2023, n. 105, noto come “Decreto Giustizia” o “Decreto Omnibus-bis” che ha ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001, contemplando ora anche **i delitti di turbata libertà degli incanti** (art. 353 c.p.), **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (art. 353-bis c.p.) e **trasferimento fraudolento di valori** (art. 512-bis c.p.).

L'art. 255 Dlgs 152/2006 (**Abbandono di rifiuti**) il quale è stato introdotto nell'art. 25 undecies dlgs 231/01 dal D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023.

Legge n.206 del 27 dicembre 2023” Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy” con modifiche all'Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci) che ha interessato sia l'Art.25-bis.1 (Delitti contro l'industria ed il commercio) del D.Lgs231/01 sia la fattispecie della Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) facente parte del Modello 231;

Legge n.6 del 22 Gennaio 2024 “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale” che con le modifiche del testo del comma uno dell'Art.518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-septesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) D.Lgs 231/01;

D.L. n.19 del 2 marzo 2024 coordinato con la Legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” che con le modifiche apportate all'Art. 512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori) D.Lgs 231/01;

D.Lgs n.87 del 14 giugno 2024 “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111” che con le modifiche apportate all'Art. 10-quater del D.Lgs n.74 del 10 marzo 2000 (Indebita compensazione) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari)

Legge n.90 del 28 giugno 2024 “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” che ha introdotto, abrogato e modificato articoli del codice penale facenti parte dell'Art. 24 del D.Lgs 231/01 (Indebita percezione di

erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e dell'Art. 24-bis del D.Lgs 231/01 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). Per quest'ultima fattispecie di reato è stato interamente modificato anche il testo con l'inserimento del comma 1-bis e la modifica dei commi esistenti.

Decreto-legge n.92 del 4 luglio 2024 "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia" che con l'articolo 9 (modifiche al Codice penale) ha **introdotto l'Art. 314-bis c.p.** (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) e **modificato l'Art. 322-bis c.p.** facenti parte dell'**Art. 25 del D.Lgs 231/01** (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promuovere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)

Legge n. 112 del 8 agosto 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia" che ha **modificato il testo dell'Art.314-bis c.p.** (Indebita destinazione di denaro o cose mobili), **la rubrica dell'Art. 322-bis c.p.**, con l'inserimento di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" **ed il relativo testo.**

Inoltre, si è avuta la **modifica** anche **del testo dell'Art- 323-bis c.p.** (Circostanze attenuanti).

Ed ancora, è stata **modificata la rubrica dell'Art.25 del D.Lgs 231/01** con l'**aggiunta** delle parole "**indebita destinazione di denaro o cose mobili**" e la **soppressione** delle parole "**abuso d'ufficio**" per cui la **rubrica ultima dell'Art.25 del D.Lgs 231/01** è "**Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione**".

Lo stesso articolo 25 del D.Lgs 231/01 è stato oggetto di **modifica** anche nel **testo del comma uno.**

Legge n. 114 del 9 agosto 2024 "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" che ha **modificato il testo e la rubrica dell'Art. 322-bis c.p.**, nonché ha **abrogato l'Art.323 c.p.** (Abuso d'ufficio). Tale legge, inoltre, ha **modificato il testo dell'Art. 323-bis c.p.** (Circostanze attenuanti), nonché, ha **modificato il testo dell'Art. 323-ter c.p.** (Causa di non punibilità) e ha **sostituito l'Art. 346-bis c.p.** (Traffico di influenze illecite).

Decreto del 21 giugno 2024 "Determinazione del costo medio del rimpatrio", ha stabilito l'**aggiornamento** della **sanzione amministrativa** accessoria del pagamento del **costo medio** di rimpatrio del **lavoratore straniero assunto illegalmente** per l'**anno 2023 e 2024** che ha interessato l'**Art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01.**

D.Lgs n. 141 del 26 settembre 2024 "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi". Tale aggiornamento ha comportato la **modifica** del **testo dell'Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs 231/01** (Contrabbando) con l'**aggiunta** di sanzioni interdittive previste dall'Art.9; l'**abrogazione del TULD** (Testo unico

disposizioni legislative in materia doganale) D.P.R. n.43 del 23 gennaio 1973 e l'**introduzione di un nuovo corpus normativo** ai sensi D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024.

L'Art.86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) del nuovo corpus normativo che ha interessato l'Art.25-sexiesdecies del D. Lgs.231/01 ha sostituito l'equivalente **articolo 291-quater** del D.P.R. n.43 all'interno dei **Reati transnazionali (L. n. 146/2006)**.

Un'ulteriore novità concerne l'**inserimento** sempre **nell'Art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001** dei **reati previsti dal D.Lgs. n.504 del 1995 (Testo Unico in materia di accise)**, nonché l'aggiunta di un **nuovo reato** (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati) **introdotto** sempre dal **Decreto Legislativo n.141 del 26 settembre 2024 (Artt. 40-bis e seguenti del Testo Unico in materia di accise)**.

Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" (Decreto Omnibus), che **ha introdotto l'Art.174-sexies della L. n.633 del 22 aprile 1941** (Legge sulla protezione del diritto d'autore) facente parte dell'Art. **25-novies del D.Lgs 231/01** (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

D. L. n. 145 dell'11 ottobre 2024 "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali", che ha **modificato l'Art. 22 D.Lgs n.286/1998** (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) ed **ha introdotto l'Art.18-ter D.Lgs n.286/1998** (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell'Art. **25-duodecies del D.Lgs 231/01** (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

Legge n. 166 del 14 novembre 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", che ha **modificato il testo degli Artt. 171-bis, 171-ter, 171-septies della Legge n.633/1941** (Legge sulla protezione del diritto d'autore) ed **ha introdotto e modificato l'Art.181-bis L. n.633/1941** facenti parte dell'Art. **25-novies del D.Lgs 231/01** (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

L. n. 187 del 9 dicembre 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali", che ha **modificato il testo dell'Art.18-ter D. Lgs.286/1998** (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), e **dell'Art.22 D. Lgs.286/1998** (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) facenti parte dell'Art. **25-duodecies del D. Lgs 231/01** (Impiego irregolare lavoratori stranieri).

Nota bene:

Va rilevato che, in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Società, non tutti i reati presupposto indicati dal Decreto sono

rilevanti per la Società, bensì soltanto quelli indicati nella Parte Speciale.

Si rammenta che i reati presupposto sono suscettibili di essere ulteriormente ampliati in futuro.

Sanzioni

In conseguenza della commissione dei c.d. reati presupposto, il D.lgs. n. 231/01 prevede sia **sanzioni pecuniarie** (commisurate per quote e valore di ogni quota) che **sanzioni interdittive** (interdizione dell'esercizio e delle attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione e revoca di finanziamenti, sussidi, agevolazioni, contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi).

Il Modello Organizzativo e l'Organismo di Vigilanza

La Società **Organizzazione Aprile S.r.l.** si dota del “**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**”

anche di seguito “**Modello Organizzativo**”, per rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni
- dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione del personale nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- prevedere una verifica periodica, e l'eventuale modifica del modello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società è descritto nel presente documento diviene dunque nella sostanza un vero e proprio regolamento interno.

Il Modello Organizzativo individua, analizza e descrive:

- le attività svolte da **Organizzazione Aprile S.r.l.** in relazione al proprio oggetto sociale utili ad individuare le aree a rischio di reato;
- i reati che potrebbero essere commessi dai soggetti in posizione apicale o dai sottoposti o

dai collaboratori interni ed esterni (collaboratori, consulenti, fornitori e partner) anche “Destinatari del Modello”;

- i meccanismi e le procedure utilizzate da **Organizzazione Aprile S.r.l.** per prevenire i reati medesimi: cioè i protocolli che descrivono le modalità di corretto svolgimento delle attività aziendali a rischio di reato;
- le modalità di gestione delle risorse impiegate dalla Società ai fini della prevenzione dei reati;
- la composizione e il funzionamento dell'organo di controllo e vigilanza anche “Organismo di Controllo e Vigilanza”, “Organismo di Vigilanza” “Organismo di Controllo” o “OdV”.;
- il sistema informativo atto ad alimentare i flussi di informazione verso l'organismo di controllo, da parte del personale e della struttura dell'ente, e viceversa;
- la comunicazione e la formazione del personale ai fini della prevenzione dei reati;
- i meccanismi sanzionatori in caso di commissione di illeciti, violazione delle regole e delle procedure previste dal modello organizzativo;
- il Codice Etico adottato da **Organizzazione Aprile S.r.l.**;
- le procedure di verifica periodica e di revisione dell'efficacia del Modello;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Presupposto indispensabile affinché il Modello Organizzativo possa escludere effettivamente la responsabilità dell'organizzazione in caso di reato, è che la stessa abbia costituito un proprio **Organismo di Vigilanza**, deputato al controllo ed al monitoraggio circa la corretta applicazione del Modello Organizzativo, che deve essere composto da uno o più soggetti in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenze.

2. Organizzazione Aprile Gestione Archivi Srl

Vengono esplicitati di seguito:

- gli strumenti e i sistemi atti a garantire il governo dell'organizzazione e il funzionamento dell'Ente;
- l'assetto organizzativo, comprese le principali responsabilità attribuite alle diverse funzioni ed unità che compongono il sistema gestionale dell'Ente.

I contenuti specifici di questa parte sono ricavati dalla documentazione societaria.

2.1 Sistema di governo

Identità istituzionale

Presente dal 1953, **Organizzazione Aprile S.r.l.** si configura come una società specializzata in archivi in outsourcing, rappresenta una delle aziende di erogazione di servizi avanzati più significative e dinamiche del mercato dell'Italia meridionale, punto di riferimento nei settori della gestione documentale e l'outsourcing di processi evoluti.

Nello specifico vanta esperienza pluridecennale sui servizi di Gestione documentale quali la conservazione e gestione della documentazione cartacea in propri depositi a norma, l'Archiviazione ottica e digitalizzazione di documenti, la distruzione certificata di documentazione da macero.

Per l'erogazione dei propri servizi utilizza personale e risorse specializzate e depositi a norma per l'archiviazione cartacea.

L'organizzazione è dotata di una struttura in cui risultano chiaramente definiti compiti, responsabilità e autorità di tutto il personale impegnato nella direzione, esecuzione e controllo di tutte le attività aziendali aventi influenza sulla qualità del servizio fornito.

Fin dai primi anni di costituzione, la Società si è contraddistinta per la professionalità, per l'impegno e l'attenzione riservata ai clienti nello svolgimento delle proprie attività.

Archivio immenso quello dell'**Organizzazione Aprile S.r.l.**, costruito in strutture dove sono presenti i massimi sistemi di sicurezza antincendio e di sorveglianza, e dove la carta trova la sua sistemazione intelligente ed un collegamento diretto con i sistemi digitali ideati per la reperibilità e la consultazione rapida in remoto.

Tra gli obiettivi della Società vi è il continuo miglioramento degli *standard* qualitativi del servizio offerto, la cura della formazione di tutto il personale, favorendone così la consapevole adesione ai principi etici che ispirano la *mission* aziendale, nonché la promozione della crescita aziendale mediante il supporto dei *partners* per assicurare la piena e concreta soddisfazione delle richieste avanzate dai clienti. I valori che guidano l'adempimento delle attività sociali sono "*precisione, rapidità, capillarità, know-how, flessibilità, passione, etica*".

Risulta, infatti, evidente l'importanza che ha la propensione della Società a tenere comportamenti virtuosi (id est non in violazione di precetti penali ed extra-penali che possano costituire fonte di responsabilità 231 o indicatori significativi di pericolo della commissione di reato presupposto). Va segnalato che la Società non è mai stata coinvolta in indagini ai sensi del D.lgs. n.231/2001.

La Società, al momento dell'adozione del presente Modello è dotata di un Sistema per la Gestione della qualità al fine di garantire il massimo grado di efficienza e di qualità dei servizi erogati a favore della clientela. L'acquisizione delle certificazioni ISO, unitamente all'implementazione del sistema di gestione dei rischi aziendali ex D.lgs. n. 231/2001, consente alla Società di instaurare e mantenere rapporti con i fornitori, *partner* commerciali e con la Pubblica Amministrazione ispirati alla trasparenza e alla massima imparzialità. Guidati dalla propria *vision* aziendale, **Organizzazione Aprile S.r.l.** persegue l'obiettivo di soddisfare le richieste dei clienti nel pieno rispetto della normativa vigente.

Organi di governo

Gli organi di governo della **Organizzazione Aprile S.r.l.**, come indicato nello statuto vigente, sono:

- a) l'Assemblea
- b) l'Organo Amministrativo
- c) l'Organo di controllo

A. L'ASSEMBLEA (art.18)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Azienda competente a deliberare, in sede ordinaria straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia la parte di capitale intervenuta in assemblea.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi in prima convocazione e la metà del capitale sociale in seconda convocazione.

I compiti e le regole dell'Assemblea sono enunciati dall'art. 18 all'art. 20.

B. L'ORGANO AMMINISTRATIVO (art. 10)

L'Organo amministrativo è l'organo di gestione dell'Azienda.

Organizzazione Aprile S.r.l. può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei

soci in sede della nomina: da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina, da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

I poteri degli Amministratori sono previsti dall'art. 10 all'art. 14 dello Statuto.

Attualmente **Organizzazione Aprile S.r.l.** è amministrata da un Amministratore Unico che è **Mario APRILE**.

C. L'ORGANO DI CONTROLLO (art. 21)

L'organo di controllo è quello a cui è affidato il compito di revisione economico-finanziaria. La gestione sociale e il controllo contabile può essere effettuata da un Collegio Sindacale costituito da tre membri effettivi e due supplenti; in alternativa al Collegio e salvi i casi di obbligatorietà per legge, l'assemblea può tuttavia prevedere che il controllo contabile venga attribuito ad un revisore contabile o ad una Società di revisione.

2.2 Assetto organizzativo

Principi e criteri di organizzazione

In termini generali, l'attività di **Organizzazione Aprile S.r.l.** è improntata ai seguenti principi:

- orientamento alla soddisfazione dell'utenza, dei cittadini, del sistema sociale ed economico e del personale;
- ricorso ad appropriati strumenti di comunicazione e di rilevazione e analisi dei bisogni, della qualità dei servizi e del grado di soddisfazione dei cittadini;
- approccio diffuso e condiviso del metodo auto valutativo finalizzato al miglioramento continuo;
- chiarezza, trasparenza, pubblicità e semplificazione nei procedimenti e nelle procedure;
- valorizzazione delle risorse umane e rispetto delle pari opportunità;
- individuazione certa delle responsabilità del personale e delle funzioni apicali;
- definizione degli obiettivi e ricorso al sistema di valutazione come momento strategico di gestione e di motivazione delle risorse umane;
- articolazione delle strutture organizzative in relazione a programmi ed obiettivi stabiliti in fase di pianificazione;
- flessibilità della struttura organizzativa e razionalizzazione della sua articolazione in funzione di mutamenti organizzativi, gestionali e operativi e ricorso alla collegialità come strumento di coordinamento;
- attenzione alla comunicazione interna;
- ricorso ad un uso diffuso e sistematico della tecnologia e della formazione.

L'organizzazione degli uffici è ispirata ai seguenti criteri:

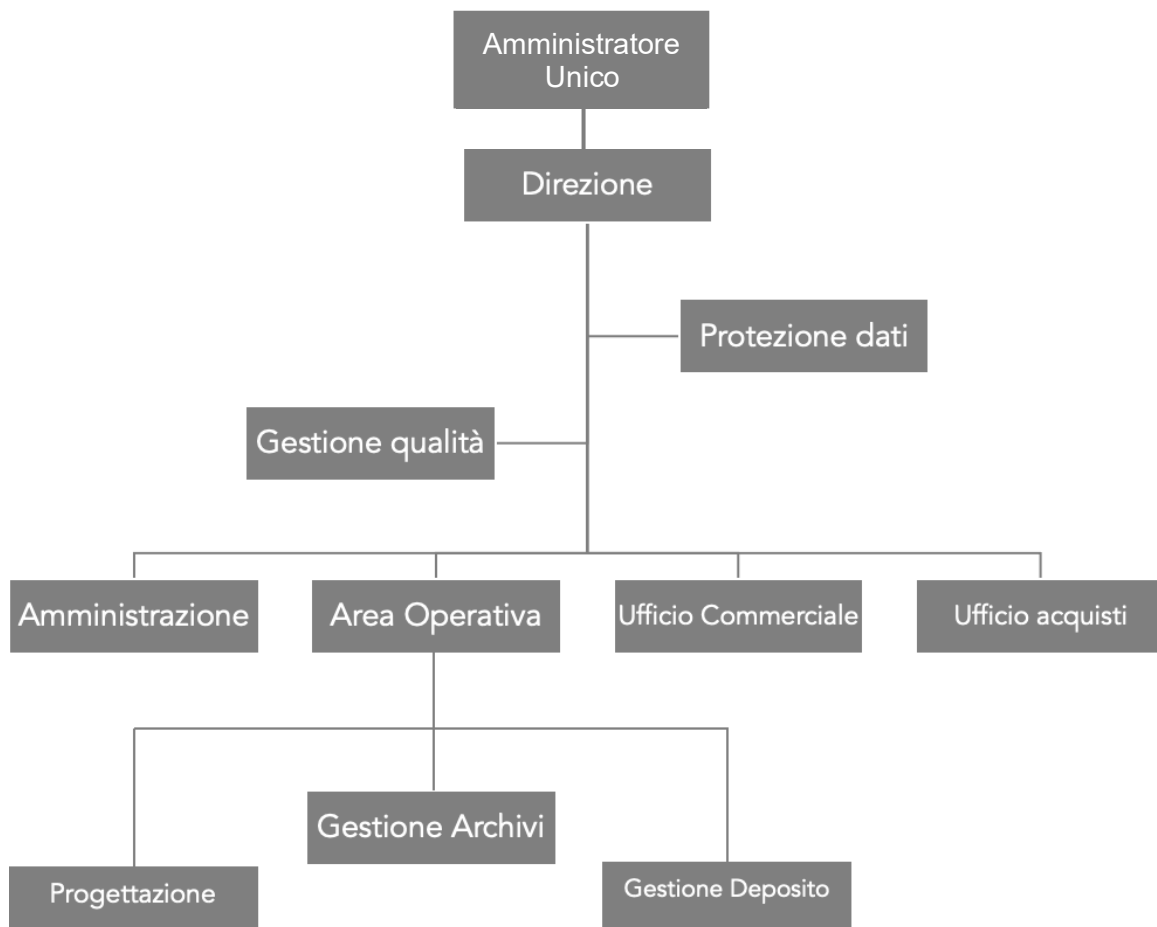
- a) coordinamento e collegamento delle attività attraverso il dovere di comunicazione e di interconnessione mediante anche sistemi informatici;
- b) trasparenza e attribuzione delle responsabilità;
- c) formazione professionale permanente del personale;
- d) flessibilità delle mansioni;
- e) flessibilità nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riqualificazione professionale e di mobilità all'interno dell'Azienda;
- f) parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro e nella progressione di carriera;
- g) corrette e propositive relazioni sindacali.

La struttura dell'organizzazione

La struttura organizzativa dell'Azienda è articolata come segue:

- a) Amministratore Unico (direzione)
- b) Amministrazione
- c) Protezione dati, gestione qualità
- d) Area operativa (gestione archivi), ufficio commerciale, ufficio acquisti
- e) Progettazione, gestione deposito.

La struttura dell'organizzazione è illustrata nell'organigramma di seguito:



La direzione provvede ad informare i propri dipendenti e collaboratori circa la struttura organizzativa aziendale mediante:

- momenti di riunione verbalizzati;
- esposizione dell'organigramma nelle presentazioni aziendali;
- incontri personali di informazione.

L'articolazione delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali

Le funzioni di Direzione sono individuate come di seguito:

- Direzione generale
- Responsabile Amministrazione e contabilità
- Responsabile marketing
- Responsabile commerciale
- Responsabile archivio
- Responsabile qualità

Funzioni e responsabilità dei singoli attori organizzativi sono descritte in dettaglio in un mansionario interno.

Il sistema delle deleghe e degli incarichi organizzativi

In linea di principio, il sistema delle deleghe e degli incarichi organizzativi deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed identificabilità delle operazioni sensibili).

Il sistema delle deleghe e degli incarichi organizzativi rende maggiormente efficiente ed efficace il dispositivo organizzativo dell’Azienda.

Le deleghe e gli incarichi organizzativi sono atti interni che l’Organismo di Vigilanza potrà verificare periodicamente in particolare in merito alla loro coerenza con l’organizzazione aziendale.

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Organizzazione Aprile S.r.l. si dota di un Modello Organizzativo in relazione alle prescrizioni del Decreto n. 231/01, declinandolo secondo ulteriori finalità ed obiettivi propri.

Attraverso la costruzione e adozione di un proprio Modello Organizzativo, in termini generali, si intende rafforzare il sistema di governance interna, in modo tale da assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto onell'interesse dell'Azienda sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

Gli **obiettivi specifici** sono quelli di:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti;
- verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- far conoscere in maniera chiara ed esplicita a tutto il personale interno ed esterno (i collaboratori esterni, i consulenti, i fornitori ed i partner) i reati di cui può essere responsabile l'Azienda, i principi etici e le norme comportamentali adottate, nonché le sanzioni amministrative che possono ricadere sulla stessa nell'ipotesi di commissione dei reati c.d. presupposto;
- render nota ai Destinatari l'importanza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso, nonché dei principi di sana e corretta gestione delle attività societarie;
- impegnarsi nella prevenzione e nel contrasto di comportamenti e fatti illeciti nello svolgimento delle attività sociali mediante azioni di monitoraggio dei rischi oltre che informazione e formazione sistematiche del personale.

3.1 La struttura del Modello Organizzativo

PARTE GENERALE

La Parte Generale del Modello illustra i presupposti normativi di riferimento, le condizioni del contesto ed istituzionali, gli aspetti strutturali dell'organizzazione.

Nello specifico prevede:

- La descrizione del **quadro normativo di riferimento** (principi del D. Lgs. n. 231/01);
- La presentazione del **sistema di governo di Organizzazione Aprile S.r.l.**;
- La presentazione dell'**assetto organizzativo**;
- La descrizione dell'**Organismo di Vigilanza**;
- La definizione del **Sistema disciplinare**;
- Le indicazioni **delle attività di formazione e comunicazione**.

PARTE SPECIALE

La Parte Speciale entra nel merito dell'analisi dei rischi di reato e dettaglia le procedure - quelle già in essere, ed anche quelle da integrare – funzionali a prevenire i rischi stessi.

Nello specifico prevede:

La descrizione delle fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/01;

La descrizione delle **attività/processi sensibili** e delle **funzioni/posizioni organizzative sensibili** identificate, ossia di quelle attività, di quei ruoli e posizioni nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di un illecito;

Individuazione dei **protocolli di controllo generali**, ovvero applicabili per tutte le attività sensibili identificate;

L'individuazione di **protocolli di controllo specifici**, ovvero applicabili a ciascuna delle attività sensibili.

3.2 L'adozione formale del Modello Organizzativo

Il Modello Organizzativo è stato elaborato attraverso momenti di confronto con un gruppo di lavoro ristretto di

Organizzazione Aprile S.r.l. e successivamente discusso con le figure di staff.

Il documento redatto è poi stato presentato e messo a disposizione dell'Assemblea che lo ha esaminato ed approvato con Verbale unitamente al Codice Etico. Con separato atto l'Organo Amministrativo ha proceduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n.231/2001 condiziona l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'Ente all'istituzione di un **Organismo interno**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza dei principi etici statuiti e delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo, e che ne curi l'aggiornamento. L'Organismo di Vigilanza deve possedere caratteristiche tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello Organizzativo.

A questo fine, esso deve in particolare essere caratterizzato da:

➤ **Autonomia e indipendenza**

L'OdV quindi non ha dipendenza gerarchica bensì è in posizione in staff e all'Organo Amministrativo riferisce direttamente; è composto da soggetti che non hanno compiti operativi e non sono in posizione di conflitto di interessi.

➤ **Professionalità**

I componenti dell'OdV devono essere dotati di un bagaglio di strumenti e tecniche coerenti con lo svolgimento dell'attività in oggetto, sia per la capacità di svolgere le funzioni ispettive sia per la capacità di garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare all'Amministratore unico.

➤ **Continuità di azione**

È importante che l'OdV vigili costantemente sul rispetto del Modello Organizzativo, verifichi assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicuri il continuo aggiornamento e rappresenti un referente costante per il personale.

Composizione, nomina e permanenza in carica

Non vi sono indicazioni normative vincolanti circa la composizione dell'OdV; l'organismo può quindi essere mono personale o collegiale.

Organizzazione Aprile S.r.l. ritiene opportuno in questa fase individuare un componente, professionista esterno, con ampia conoscenza dell'organizzazione e dei suoi processi, competente in materia economico- finanziaria e/o giuridica.

L'Organismo di Vigilanza è nominato (ed eventualmente revocato) dall'Organo Amministrativo e la sua carica coincide con la durata dell'Organo Amministrativo che lo ha nominato. L'Organismo decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo OdV

Eventuali compensi o rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio - vengono stabiliti all'atto della nomina. Il Presidente provvede ad informare tutti i livelli aziendali dell'avvenuta nomina dell'OdV, dei suoi poteri, responsabilità e competenze oltre alle modalità individuate per poter effettuare all'OdV segnalazioni di difformità di comportamenti rispetto al Modello

Organizzativo.

Cause di incompatibilità, revoca e sospensione

La nomina dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa quali:

- Conflitti di interesse con l'Azienda, anche potenziali, tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza / collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- condanna con sentenza passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. n.231/01 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esser già stato membro di OdV in seno a Enti nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. n.231/01.

L'OdV si impegna anche a comunicare espressamente e tempestivamente eventuali variazioni rispetto all'assenza di queste cause di incompatibilità.

L'Azienda si riserva di mettere in atto controlli specifici riguardo alle condizioni sopra indicate.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera dell'Amministratore unico.

Per "giusta causa" di revoca si intende:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. comma 1, lett. d), D.Lgs. n.231/01 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n.231/01 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di

azione” propri dell’Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, l’Organo Amministrativo può disporre la sospensione dei poteri dell’OdV e la nomina di un Organismo ad interim.

Oltre che per revoca, l’OdV cessa il proprio ruolo per rinuncia o sopravvenuta incapacità. In tali casi l’Organo Amministrativo provvede alla sostituzione del componente con la massima tempestività.

Funzioni e compiti

L’OdV ha la **funzione** di vigilare:

- sull’osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo da parte degli organi sociali, del personale interno all’azienda e del personale esterno che collabora con l’azienda (fornitori, consulenti, partner, etc.);
- sull’efficacia ed efficienza del Codice Etico e del Modello Organizzativo in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull’opportunità di aggiornamento del Codice Etico e del Modello Organizzativo, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento degli stessi in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative. A tale riguardo l’Organismo può formulare proposte all’ Organo Amministrativo per l’aggiornamento del Codice Etico e/o del Modello.

Entro tali funzioni generali, l’OdV ha poi i seguenti **compiti specifici**:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello Organizzativo;
- effettuare le verifiche e i controlli sull’operatività dell’Azienda;
- condurre ricognizioni sull’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della mappatura dei processi sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall’Azienda, soprattutto nell’ambito dei processi sensibili e delle attività a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse allo stesso o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le varie funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- attivare e svolgere indagini interne, per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, nell’ambito di attività pianificate e/o a seguito di segnalazioni ricevute.

In particolare, nell’ambito della **formazione e comunicazione** l’OdV:

- deve coordinarsi con l’Azienda per la definizione dei programmi di formazione per il

personale e del contenuto di comunicazioni dirette a dipendenti, collaboratori e agli organi sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. n.231/01;

- deve monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo e l'adeguamento della documentazione interna necessaria.

- Nell'ambito dei **provvedimenti disciplinari** l'OdV:

- deve coordinarsi con l'Azienda per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultima per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

- Al fine di **verificare l'adeguatezza del Modello** l'OdV:

- deve interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello Organizzativo a tali prescrizioni normative;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche in relazione a cambiamenti e trasformazioni a livello della struttura e del funzionamento organizzativo;
- deve effettuare specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello riguardo alla prevenzione dei reati, per esempio attraverso verifiche a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza in relazione ai processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello; o attraverso l'esame delle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e verifiche a campione sulla consapevolezza del personale interno o esterno che collabora con l'Azienda oltre che degli organi sociali rispetto alla responsabilità penale dell'Azienda.

Norme generali relative all'OdV

L'OdV in virtù dei principi di autonomia e indipendenza non è soggetto ad alcun vincolo gerarchico; le attività dell'OdV non possono essere sindacate da alcun componente della struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Amministrativo è competente a valutare l'adeguatezza del suo intervento, in quanto ad esso rimonta la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello Organizzativo.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'OdV ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È obbligo, quindi, di qualunque funzione aziendale, dirigenti, dipendenti e/o componenti degli organi sociali, fornire le informazioni in loro possesso a fronte di richieste da parte dell'OdV o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo stesso.

L'Organismo deve garantire la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, in particolare se relative a segnalazioni in ordine a possibili violazioni del Modello. Inoltre, si deve astenere dal ricercare notizie riservate per fini estranei a quelli stabiliti dal Decreto, salvo il caso di espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo. In ogni caso, ogni informazione

ricevuta verrà trattata in conformità alle norme vigenti in materia di privacy.

L'inosservanza dai suddetti obblighi comporta la decadenza dall'incarico da adottare con delibera dell'Organo Amministrativo.

L'OdV ha poteri autonomi di iniziativa e controllo ai fini di vigilanza sull'osservanza e sul funzionamento del Modello Organizzativo, ma non ha poteri coercitivi o d'intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti del personale dell'Azienda. Tali poteri restano in capo ai soggetti ed organi competenti (Organo Amministrativo, Presidente, Vicepresidente).

Reporting dell'OdV verso l'Organo Amministrativo

L'OdV riferisce periodicamente al' Organo Amministrativo tramite relazione, di norma una volta all'anno o comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno o necessario.

La relazione periodica ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo stesso;
- gli eventuali aspetti critici emersi sia in termini di comportamenti interni all'Azienda, sia in termini di efficacia del Modello;
- l'esito delle attività di monitoraggio svolte e la segnalazione di situazioni che necessitano iniziative tempestive dell'Organo Amministrativo.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dall' Organo Amministrativo per riferire in merito al funzionamento del Modello e/o a situazione specifiche.

Flussi informativi verso l'OdV – informazioni di carattere generale

L'OdV deve essere informato tramite apposite segnalazioni da parte dei Destinatari di ogni circostanza che potrebbe generare in capo all'Azienda la responsabilità prevista dal D.Lgs. n.231/01.

Le segnalazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività di **Organizzazione Aprile S.r.l.** o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'Azienda stessa (in particolare quelle espresse nel Codice Etico).

Valgono al riguardo le seguenti **prescrizioni di carattere generale**:

- gli organi sociali, il personale interno ed esterno che collaborano con l'Azienda devono segnalare tutte le violazioni o deroghe delle procedure aziendali, del Modello Organizzativo e del Codice Etico che ne costituisce parte integrante, nonché, per i dipendenti, gli ordini ricevuti da superiori ritenuti in contrasto con la legge o la normativa vigente;

- gli organi sociali, il personale interno che collaborano con l'Azienda devono segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di una potenziale commissione dei reati;
- il personale con una funzione di coordinamento del personale ha l'obbligo di segnalare all'OdV le violazioni del Modello Organizzativo commesse dai dipendenti e collaboratori che a loro rispondono gerarchicamente;
- se un dipendente o un collaboratore desidera segnalare le violazioni del Modello Organizzativo, contatterà il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione riguardi direttamente quest'ultimo, il dipendente o collaboratore riferirà direttamente all'OdV. I fornitori e i partner effettueranno le segnalazioni a cui sono tenuti direttamente all'OdV;
- le segnalazioni dovranno essere inviate all'OdV in forma scritta e non anonima. I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi eventuali obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; Le segnalazioni possono avvenire attraverso appositi canali di informazione riservati con le seguenti modalità:
 - e-mail: **odv@organizzazioneaprile.com**;
 - lettera (anche anonima): all'indirizzo: Organizzazione Aprile Gestione Archivi Srl
Via Antonio Beatillo, 9 - 70121 Bari BA
Alla c.a. del Presidente dell'Organismo di Vigilanza
 - attraverso la piattaforma dedicata whistleblowing accessibile dal sito aziendale.
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute e intraprende, previa comunicazione all'Organo Amministrativo eventuali azioni ispettive, ascoltando, se lo ritiene opportuno, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione; mantiene traccia delle motivazioni che hanno portato a non svolgere una specifica indagine e informa del risultato le funzioni coinvolte. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare.
- ogni informazione e segnalazione ricevuta prevista dal presente Modello è conservata a cura dell'OdV in un apposito data base (informatico o cartaceo). L'accesso al data base è consentito ai membri dell'Organo Amministrativo, salvo che non riguardino indagini nei loro confronti, nel qual caso sarà necessaria l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione nella sua collegialità ove presente, o dell'Assemblea dei soci nel caso di un Amministratore unico.

Flussi informativi verso l'OdV – informazioni specifiche obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV:

- tutte le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n.231/2001;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n.231/2001;
- i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate in merito ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i cambiamenti organizzativi rilevanti ed aggiornamento del sistema dei poteri e delle deleghe.

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti i consulenti, i fornitori, i partner, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti all'Azienda.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

Finalità e caratteristiche del sistema disciplinare

La definizione di un sistema disciplinare e delle modalità di irrogazione di sanzioni, anche **“Sistema Disciplinare”**, nei confronti dei Destinatari del Modello costituisce, ai sensi dell’art. 6, secondo comma, lettera

e) e dell’art. 7, quarto comma, lettera b) del D.Lgs. n.231/01, un requisito essenziale del Modello Organizzativo medesimo, ai fini dell’esonero della responsabilità amministrativa dell’Azienda.

Il sistema disciplinare è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e delle procedure indicati nel Modello Organizzativo, compreso il Codice Etico che ne costituisce parte integrante, nonché di tutti i protocolli e le procedure di volta a disciplinare l’operatività nell’ambito delle aree a rischio reato. L’applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. n.231/01. Le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico sono infatti assunte dall’Azienda in piena autonomia.

Pertanto, l’applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se il destinatario abbia posto in essere esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal Modello o dal Codice Etico, e il suo comportamento non integra gli estremi del reato ovvero non determina responsabilità diretta dall’Azienda.

Destinatari e criteri di applicazione

Sono soggetti al sistema disciplinare gli stessi Destinatari del Modello:

- i Soci;
- il Presidente e il Vicepresidente (laddove nominati);
- gli Amministratori;
- il Revisore dei Conti/il Collegio Sindacale (laddove nominati);
- tutti i lavoratori dipendenti di **Organizzazione Aprile S.r.l.**;
- i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con **Organizzazione Aprile S.r.l.**;
- i componenti dell’OdV

Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

Tutte le sanzioni saranno applicate considerando i seguenti criteri:

- il grado di intenzionalità delle violazioni commesse;
- il livello di negligenza, imprudenza o imperizia relativo alle violazioni commesse;
- l'entità e la gravità delle conseguenze prodotte;
- il comportamento complessivo del soggetto che ha commesso la violazione;
- la tipologia di compiti e mansioni affidate;
- la posizione funzionale occupata.

Il sistema disciplinare è reso dall'Azienda disponibile alla conoscenza dei suoi destinatari.

Misure nei confronti dei dipendenti

Le violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico da parte dei dipendenti costituiscono illeciti disciplinari.

Il presente sistema disciplinare integra e non sostituisce il sistema più generale delle sanzioni relative ai rapporti tra datore di lavoro e dipendente, in base alle normative vigenti.

La tipologia di sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e successive modifiche, è quella prevista dal relativo CCNL Enti Locali, vale a dire:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa di importo pari a 4 ore di lavoro;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 gg;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 gg fino ad un massimo di 6 mesi;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

L'accertamento delle violazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza del Presidente (se esistente) o dell'Amministratore Unico, il quale, nello svolgimento di queste funzioni, informa in proposito e si avvale della collaborazione dell'Organismo di Vigilanza.

Misure nei confronti del Presidente o del Vicepresidente

In caso di violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico da parte del Presidente o del Vicepresidente, l'Organismo di Vigilanza informa nel merito i soci dell'Azienda e la parte in causa per l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari e delle relative sanzioni, in conformità con la legislazione vigente di riferimento.

Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa nel merito i soci dell'Azienda, affinché tali organi provvedano ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e dallo statuto.

Misure nei confronti del Revisore dei Conti/Collegio Sindacale

In caso di violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico da parte del Revisore dei Conti o dei componenti del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa nel merito il Presidente e l'Organo Amministrativo per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Misure nei confronti dei collaboratori, dei partner e dei fornitori

Le violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico da parte di collaboratori, partner e fornitori dell'Azienda è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, e può eventualmente portare alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tali violazioni derivino danni all'Azienda, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione (anche in via cautelare) delle sanzioni previste dal D. Lgs.n. 231/01 a carico dell'Azienda stessa. Le specifiche funzioni aziendali curano l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico e nei contratti di tali specifiche clausole. Ogni violazione messa in atto da parte di collaboratori, partner e fornitori dell'Azienda, è comunicata dall'Organismo di Vigilanza al responsabile dell'area a cui il contratto o il rapporto si riferiscono mediante sintetica relazione scritta.

Misure nei confronti dei Componenti dell'OdV

Qualora la violazione dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico sia ascrivibile all'OdV, il Presidente informa l'Organo Amministrativo, che promuove l'istruttoria del caso e le opportune ulteriori indagini, adottando i provvedimenti opportuni.

6. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Formazione ed informazione ai dipendenti e collaboratori

Organizzazione Aprile S.r.l. si impegna a garantire a dipendenti e collaboratori una corretta conoscenza delle regole di condotta contenute nel Modello Organizzativo, nel Codice Etico nonché delle procedure interne, con differente grado di approfondimento in relazione alla posizione, al ruolo ed al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

I contratti dei collaboratori devono contenere clausole risolutive espresse che posso essere applicate nel caso di comportamenti in contrasto con i principi riportati nel Codice Etico, oppure con le linee di condotta indicate nel Modello Organizzativo e tali da comportare il rischio di commissione di un reato.

L'adozione del Codice Etico e del presente Modello è comunicata per iscritto a tutto il personale in forza all'Azienda e tali documenti saranno diffusi attraverso il sito aziendale. Identica comunicazione viene consegnata ad ogni nuovo assunto, che la sottoscrive per ricevuta all'atto della firma del contratto.

Periodicamente il Presidente concerta con l'OdV le iniziative formative, diversamente graduate secondo ruoli e responsabilità, sui temi legati alle materie oggetto del Modello e del Codice Etico.

Tali attività di formazione sono obbligatorie per i dipendenti dell'Azienda che rivestono un ruolo apicale o strumentale nelle attività a rischio.

Le iniziative formative possono essere condotte tramite corsi in aula, formazione on line, formazione specialistica, partecipazioni ad eventi, newsletter.

Informazione a fornitori e partner

I fornitori e i partner devono essere informati dell'adozione da parte dell'Azienda del Modello Organizzativo e del Codice Etico e dell'esigenza di **Organizzazione Aprile S.r.l.** che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Codice Etico stesso e del D.Lgs. n.231/2001. A costoro viene indicato l'indirizzo web dove reperire copia elettronica del Codice Etico.

L'aggiornamento del Modello e del Codice Etico

Il Modello e il Codice Etico devono essere periodicamente aggiornati ed adeguati in particolare in merito a intervenute innovazioni normative, violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo, modifiche della struttura organizzativa dell'Azienda.

L'aggiornamento del Modello e del Codice Etico spetta all'Organo Amministrativo su proposta dell'Organismo di Vigilanza; dell'avvenuto aggiornamento vengono adeguatamente informati tutti gli interessati.

PARTE SPECIALE

DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E CONTROLLO

Premessa alla Parte Speciale

La Parte Speciale del Modello Organizzativo presenta:

1. la descrizione delle **fattispecie di reato** richiamate dal D.Lgs. n.231/01;
2. le ipotesi concrete (casistica) delle modalità e delle forme attraverso cui tali reati potrebbero effettivamente verificarsi;
3. l'analisi delle **aree e processi organizzativi sensibili** (a rischio di reato fra quelli indicati dal D.Lgs. n.231/01);
4. l'analisi delle **funzioni / posizioni organizzative sensibili** (a rischio di reato fra quelli indicati dal D.Lgs. n.231/01);
5. l'indicazione dei protocolli di controllo per la **prevenzione del rischio di reato** (dettagliati in protocolli già in essere al momento della pubblicazione del Modello e protocollida integrare);

Questi contenuti sono articolati in specifici capitoli, corrispondenti alle diverse fattispecie di reato previste dal Decreto in questione:

- PRO.1– Protocollo Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- PRO.2– Protocollo Reati societari;
- PRO.3 – Protocollo Reati in materia di sicurezza sul lavoro;
- PRO.4 – Protocollo Reati ambientali;
- PRO.5 – Protocollo Reati informatici;
- PRO.6 – Protocollo Violazione Diritto d’Autore;
- PRO.7 – Protocollo Induzione dichiarazioni mendaci;
- PRO.8 – Protocollo Reati tributari;
- PRO.9 – Protocollo Delitti di criminalità organizzata;
- PRO.10 – Protocollo Delitti contro l’industria e il commercio;
- PRO.11 – Reati di ricettazione e riciclaggio;
- PRO.12 – Impiego di cittadini dei Paesi Terzi.

Le premesse sono completate con uno schema riassuntivo delle aree e processi organizzativi sensibili nonché delle funzioni/posizioni organizzative sensibili; è inoltre esplicitato l’elenco dei protocolli generali di controllo, cioè i protocolli validi e funzionali indipendentemente dallo specifico rischio collegato ad una particolare area di reato.

7. Attività e processi organizzativi sensibili

Per maggior chiarezza, le attività e i processi organizzativi sensibili di **Organizzazione Aprile S.r.l.** sono stati raggruppati per le tipologie di reato indicate dal D. Lgs. n. 231/01.

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- attività collegate all'ottenimento di finanziamenti;
- attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni;
- rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate;
- attività collegate alle verifiche di regolarità contabili e fiscali;
- attività collegate alla acquisizione di servizi o attività;
- attività finalizzata alla realizzazione operativa di servizi affidati alla Società;
- turbata libertà degli incanti;
- turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Ogni attività aziendale che utilizza a suo supporto:

- sistemi informatici (computer e server interno);
- sistemi telematici (internet).

Delitti di criminalità organizzata

- atti fondamentali di nomina delle figure con responsabilità di governo da parte di **Organizzazione Aprile S.r.l.**;
- nomina della figura del Presidente;
- procedure di selezione ed assunzione del personale e di collaboratori;
- costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni;
- gestione dei contratti di acquisto e di vendita, e di acquisizione di servizi ed interventi di consulenza;
- gestione dei contratti di acquisto e di vendita, e di acquisizione di servizi ed interventi di consulenza;
- costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni
- gestione delle risorse finanziarie e monetarie;
- gestione della fiscalità aziendale.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Attività di gestione della cassa aziendale;
- ricezione ed emissione di fatture / note di debito;
- attività di registrazione contratti;

- attività di gestione della documentazione organizzativa;
- attività di comunicazione esterna e marketing;
- attività di realizzazione software.

Reati societari

Costruzione e redazione di:

- bilancio d'esercizio;
- attività di revisione contabile;
- relazioni o altre comunicazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- attività di informazione sugli atti di governo ed indirizzo dell'Azienda;
- attività di gestione del capitale sociale.

Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro

- attività aziendali contemplate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- attività collegate all'inserimento di soggetti in contesti esterni all'Azienda.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- gestione delle risorse finanziarie e monetarie;
- registrazione contabile di fatture attive e passive;
- gestione della fiscalità aziendale;
- gestione scritture contabili;
- gestione delle operazioni relative al capitale e agli utili;
- trasferimento fraudolento di valori.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- attività di gestione della comunicazione organizzativa;
- realizzazione di software;
- gestione del sito internet dell'Azienda;
- attività didattiche rivolte ai destinatari dei corsi di formazione;
- attività di formazione rivolte a dipendenti e collaboratori dell'Azienda;
- attività di gestione della promozione e comunicazione organizzativa;
- organizzazione di eventi pubblici da parte dell'Azienda.

Reati ambientali

- attività di gestione dei rifiuti.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- attività di selezione del personale.

Reati Tributari

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000)
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater, D.lgs. n. 74/2000).

1. Funzioni e Posizioni organizzative sensibili

- Soci
- Amministratori
- Revisore dei Conti/Collegio Sindacale (laddove nominati)
- Presidente/Vicepresidente (laddove nominati)
- Personale dipendente e collaboratori
- Responsabile Amministrazione
- Responsabile Information Technology
- Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Responsabili di area e tutte le funzioni e posizioni organizzative direttamente impegnate nella realizzazione operativa di progetti/servizi
- Addetti agli acquisti
- Tutte le funzioni e posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet) tra cui la figura autorizzata alla gestione del sito web aziendale.

2. Protocolli di controllo generali

Di seguito sono indicate le procedure generali di controllo che all'interno dell'organizzazione aziendale sono considerati importanti e da rispettare indipendentemente dallo specifico rischio di reato collegato ad una particolare area.

Segregazione dei compiti

Organizzazione Aprile S.r.l. adotta il principio di separazione delle funzioni: i processi di autorizzazione, contabilizzazione, esecuzione e controllo sono svolte da soggetti diversi in modo da garantire, all'interno di uno stesso macro-processo, indipendenza e obiettività al processo stesso.

In particolare:

- nessuna funzione o ruolo interno dispone di poteri illimitati;
- poteri e responsabilità sono definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzati via di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Tracciabilità

- Ogni operazione gestionale e amministrativa è documentata, in modo che sia possibile effettuare controlli in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni dell'operazione e che sia agevole individuare le responsabilità.
- La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

Deleghe

All'interno della struttura organizzativa i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono:

- coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Azienda.

Sono in particolare definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare l'Azienda in determinate spese, e sono specificati i limiti e la natura delle spese.

Regolamentazione

Organizzazione Aprile S.r.l. ha adottato regolamenti formalizzati e disposizioni esplicite, atti a fornire principi di comportamento e indicazioni riguardo alle modalità di svolgimento delle attività gestionali, amministrative ed operative caratteristiche dell'Azienda.

Sono in particolare presenti:

- lo **Statuto**;
- Il **Codice Etico** approvato dall'Assemblea;
- **Mansionari interni** con espressa indicazione dei compiti e delle gerarchie.

3. Protocolli di controllo specifici

Si riportano nei diversi capitoli che seguono i singoli reati contemplati nel D.Lgs. n.231/2001, dettagliando, ove è il caso, gli elementi essenziali che identificano la fattispecie, le potenziali aree di rischio e i protocolli di controllo specifici.

8. PARTE SPECIALE A

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)

Per **Pubblica Amministrazione** si intende l'insieme di Enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e in alcuni casi privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualsiasi modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività.

Pubblici Ufficiali sono coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi.

La **pubblica funzione amministrativa** si esplica attraverso il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. In particolare:

- il *potere deliberativo* è quello relativo alla “formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione, cioè a qualsiasi attività che concorra ad esprimere la volontà pubblica.

Sono quindi Pubblici Ufficiali non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere, ma anche chi svolge le attività istruttorie o preparatorie dell'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione;

- il *potere autoritativo* si esplica nelle attività che permettono di realizzare interessi pubblici con atti impositivi della volontà pubblica. Questo ruolo è individuabile, ad esempio, nel potere di rilasciare ‘concessioni’ ai privati. In questo caso Pubblico Ufficiale chi è preposto ad esercitare tale potere.
- il *potere certificativo* consiste nella facoltà di certificare, rappresentare, attestare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico agente”.

Incaricati di un Pubblico Servizio sono coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, cioè un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In questo caso, non è necessario che l'attività svolta sia direttamente imputabile ad un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio realizzi direttamente finalità pubbliche, cioè quelle assunte come proprie dal soggetto pubblico, anche se realizzate concretamente attraverso organismi privati.

Esempi di Incaricati di Pubblico Servizio che svolgono un'attività non direttamente imputabile ad un soggetto pubblico sono i dipendenti di società concessionarie di servizi pubblici, che prestano un pubblico servizio regolamentato nell'atto della concessione attraverso norme di diritto pubblico oppure atti autoritativi.

Reati

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la percezione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti;
- la provenienza dei medesimi da Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità europee;
- la finalità prevista per i medesimi;
- la distrazione degli stessi dalle finalità previste.

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila (3.999,96 €) si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire (da 5.164,00 € a 25.822,00 €). Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la percezione (per sé o per altri) di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;
- la provenienza di essi da Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee;
- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non

vere, oppure l'omissione di informazioni dovute.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in precedenza (art.316-bis), non è rilevante l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di detto reato.

- Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altre utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'abuso, da parte di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, della propria posizione o del proprio potere,
- la costrizione o l'induzione a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o di altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ((ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000)).

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie dei reati sono:

- il compimento, da parte di un Pubblico Ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, di un atto del suo ufficio;
- la ricezione in funzione di tale atto di una retribuzione che non gli è dovuta, in denaro o altra utilità (per sé o per un terzo).
- l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio;
- la finalità di indurlo a compiere un atto d'ufficio o per omettere o ritardare un atto del

- suo ufficio, o per compiere un atto contrario ai suoi doveri;
- nel solo caso dell'istigazione alla corruzione, il rifiuto, da parte del Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, dell'offerta o della promessa illecitamente avanzatagli.

Peculato (art. 314 c.p. c.1)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.).

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) (art. 322 bis c.p.).

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità*

europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Rispetto a quanto indicato dal D. Lgs. n.231/01, elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- Soggetto attivo: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
- Oggetto materiale: Beni mobili o denaro della pubblica amministrazione o di terzi
- Condotta illecita: L'appropriazione indebita dei beni
- Elemento soggettivo: Il dolo, ovvero la consapevolezza e volontà di appropriarsi dei beni

Titolo del possesso: Il titolo di possesso o disponibilità dei beni, denominato dalla norma come "ragione d'ufficio o di servizio".

- Truffa (art. 640c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila:

1° se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2° se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

2-ter se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter.

Rispetto a quanto indicato dal D. Lgs. n.231/01, elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la messa in atto di artifici o raggiri tali da indurre in errore;
- l'ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri;
- il causare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bisc.p.)

- La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono gli stessi dell'articolo 640 c.p.; viene però specificato il tipo di ingiusto profitto (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche).

- Frode informatica (art. 640-terc.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o ((la circostanza prevista)) dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Rispetto a quanto indicato dal D. Lgs. n. 231/01, elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o la manipolazione indebita di dati, informazioni o programmi in esso contenuti;

- l'ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri;
- il causare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

È prevista una circostanza aggravante se il colpevole è persona preposta alla gara.

Le condotte, alternativamente indicate nella norma, possono essere commesse da chiunque (il secondo comma dell'art. 353 cod. pen. introduce una circostanza aggravante a effetto speciale in relazione al soggetto attivo del reato, ove questi si identifichi in «persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni») ma devono necessariamente essere realizzate in relazione a uno o più gare nell'ambito dei pubblici incanti o delle licitazioni private.

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

L'articolo 346-bis del Codice penale italiano, introdotto dalla legge n. 190 del 2012, disciplina il reato di traffico di influenze illecite. Questo reato mira a punire chi, sfruttando relazioni esistenti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, si fa dare o promettere denaro o altre utilità per influenzare indebitamente le loro decisioni.

Gli elementi costitutivi del reato sono:

- **Sfruttamento di relazioni esistenti:** Il soggetto attivo del reato deve sfruttare relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Questo implica un rapporto di conoscenza o familiarità che può essere utilizzato per esercitare indebite pressioni.
- **Mediazione illecita:** Il soggetto attivo si interpone tra il privato e il pubblico ufficiale, offrendo la propria "mediazione" per influenzare le decisioni di quest'ultimo. Questa mediazione è considerata illecita quando è finalizzata a ottenere un vantaggio indebito.
- **Dazione o promessa di denaro o altre utilità:** Il soggetto attivo si fa dare o promettere denaro o altre utilità come corrispettivo per la propria mediazione illecita. È importante sottolineare che la dazione o promessa può essere fatta sia per il soggetto attivo stesso che per altri.
- **Elemento soggettivo:** Il reato richiede il dolo generico, ovvero la consapevolezza e la volontà di compiere le condotte descritte dalla norma.

In sintesi, l'articolo 346-bis c.p. mira a contrastare quelle condotte in cui un soggetto, sfruttando la propria posizione di influenza, si fa pagare per condizionare le decisioni della pubblica amministrazione.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- l'utilizzo di un finanziamento ottenuto da parte della PA per un altro scopo dallo svolgimento di attività di pubblico interesse;
- Nel corso di una richiesta di contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, a un Ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un bene, si potrebbe verificare l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure omissione di informazioni dovute all'ente pubblico.
- Nel corso della realizzazione di attività sostenute da finanziamento della PA, si potrebbe verificare la falsa attestazione e successiva dichiarazione di informazioni riguardanti le condizioni in cui si realizza l'attività (ad esempio, la rilevazione delle presenze / assenze dei fruitori).
- In occasione di una gara d'appalto per l'assegnazione di servizi o lavori, o per l'acquisizione di forniture, o in occasione di altre procedure di acquisto, un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, potrebbe costringere o indurre un appaltatore o un fornitore a dare o promettere denaro o altre utilità di cui si avvantaggia anche **Organizzazione Aprile S.r.l.**
- I referenti di **Organizzazione Aprile S.r.l.** potrebbero dare o promettere a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (ad esempio posti o contratti di lavoro, disponibilità di strutture, servizi che oltrepassano il regolare dovere d'ufficio) al fine di acquisire servizi o attività, di ottenere finanziamenti, acquisire o mantenere certificazioni ed autorizzazioni oppure conseguire il superamento di una verifica o di una valutazione.
- In attività svolte da responsabili di **Organizzazione Aprile S.r.l.** è possibile che i referenti stessi vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità di cui si avvantaggia anche l'Azienda.
- Per conseguire un profitto con danno dello Stato, di un Ente pubblico o della Comunità Europea, o in relazione alla possibilità di percepire contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato, di un Ente pubblico o della Comunità Europea, potrebbe accadere che si rappresentino in maniera artificiosa fatti, situazioni, condizioni, che non corrispondono alla realtà.
- Nel corso di una richiesta di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, a un ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un bene, si potrebbe verificare da parte del personale e/o collaboratori l'alterazione di dati contenuti in registri informatici e/o la trasmissione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti, o la modificazione di dati fiscali/previdenziali dell'Azienda.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- attività collegate all'ottenimento di finanziamenti;
- attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni;
- rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate;
- attività collegate alle verifiche di regolarità contabili e fiscali;
- attività collegate alla acquisizione di servizi o attività;
- attività finalizzata alla realizzazione operativa di servizi affidati alla Società.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Presidente/Vicepresidente (laddove nominati)
- Amministratori
- Responsabile Amministrativo
- Responsabili, coordinatori e referenti di progetto o di servizio
- Responsabili e operatori incaricati della richiesta dei finanziamenti
- Responsabile Information Technology

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere:

- previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico;
- attuazione delle procedure di verifica e controllo messe in atto dall'ente pubblico finanziatore;
- controllo periodico dei flussi finanziari aziendali;
- controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive;
- puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe e incarichi) e tecnico (da parte del Responsabile servizi informatici/informativi).

9. PARTE SPECIALE B

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. n.231/2001)

Reati

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione ((da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni)).

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art.615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1.

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- la permanenza nel sistema contro la volontà (espressa o tacita) di chi ha il diritto di escluderlo;
- la sanzione è di più rilevante entità nei casi elencati da 1) a 3).
- l'acquisizione o la riproduzione o la diffusione o la comunicazione o la consegna abusiva di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza;
- l'ottenimento di un profitto per sé o per altri oppure causare danno ad altri.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma));*
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale)) o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ((o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o)) con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2024, N. 90)).*

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, oppure
- l'impedimento o l'interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- la rivelazione pubblica, mediante qualsiasi mezzo di informazione, del contenuto di tali comunicazioni.

Si procede d'ufficio e la pena è più rilevante nei casi elencati da 1) a 3).

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni)).

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Il reato, si realizza quando qualcuno, "fuori dai casi consentiti dalla legge, detiene, diffonde o installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi".

La condotta vietata dall'Art. 617-quinquies è, pertanto, costituita non solo dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, ma anche se le si detiene solamente o vengono diffuse. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Con la Legge n.90 del 28 giugno 2024 si è avuto un inasprimento della pena, in due casi:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici ((di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni)).

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.)) La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).*

Tale reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici pubblici o di interesse pubblico.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quaterc.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Questo reato si realizza quando un soggetto "mediante le condotte di cui all'Art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento".

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Il reato si configura quando qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Il reato si può configurare nel caso in cui un dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

- Estorsione (art. 629 c.3 c.p.)

[omissis]

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Il reato si configura quando qualcuno, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies, minaccia o costringe taluno a compierle o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.).

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (Art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs.n.82/2005, salvo modifiche ed

integrazioni)

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato

A tal proposito il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 aggiunge: "Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici".

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione dei reati

- Intrusione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, oppure acquisendo, riproducendo, diffondendo, comunicando o consegnando abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza per ottenere profitto o danneggiare altri, con vantaggio o coinvolgimento dell'Azienda.
- Diffusione da parte di dipendenti o collaboratori di **Organizzazione Aprile S.r.l.**, di software del tipo virus, oppure all'utilizzo di apparecchiature che interferiscono con la rete interna o esterna per bloccare l'utilizzo o danneggiarne il funzionamento.
- Utilizzo da parte di dipendenti o collaboratori di **Organizzazione Aprile S.r.l.** di sistemi telematici aziendali per intercettare illecitamente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico esterno o intercorrenti tra più sistemi esterni.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Ogni attività aziendale che utilizza sistemi informatici (computer e server interno) e telematici(internet).

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne e di collaboratori e consulenti esterni che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici(internet).

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere:

- Procedure di sicurezza informatica dei dati prevedono in particolare che la sicurezza sia determinata attraverso l'assegnazione di una password per l'accesso ai sistemi informatici e telematici dell'Azienda.
- Con questa procedura si intende prevenire gli accessi anonimi avendo la tracciabilità dei vari log all'interno. In questo modo, oltre alla sicurezza interna, si interviene anche sul

possibile utilizzo di sistemi informatici e telematici di Organizzazione Aprile S.r.l. per accedere abusivamente ad altri sistemi esterni: tale utilizzo resterebbe infatti “tracciato”, nel senso che si potrebbe risalire alla persona che lo ha messo in atto.

- Altra procedura prevista consiste nella consegna ad ogni dipendente di una serie di regole per l'utilizzo dei sistemi informatici. Gli articoli di seguito intendono far comprendere la delicatezza di password e codici che determinano l'accesso a dati:
 - **User ID:** la propria User ID, una volta assegnata dal Responsabile Informatico, non deve essere comunicata ad altri. Dopo sei mesi di inutilizzo la User ID viene disabilitata automaticamente.
 - **Password:** le password di autenticazione dell'utente devono essere a conoscenza esclusivamente dell'utente stesso e devono essere sostituite almeno ogni tre mesi. Le password verranno modificate autonomamente dall'utente a seguito di un avviso che il sistema operativo invierà automaticamente ogni tre mesi.
- Soluzioni software antivirus;
- Indicazione nel Codice Etico di regole di comportamento ad hoc per impedire i comportamenti oggetto di questa fattispecie.

10. PARTE SPECIALE C

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. n.231/2001)

Reati

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 ((, 601-bis)) e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ((nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91,)) si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione ((da dodici a venti anni)) nei casi previsti dal primo comma e ((da quindici a ventisei anni)) nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. PERIODO ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 1990, N.55.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La condotta che costituisce reato è quella di chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità.

La legge n.43 del 21Maggio 2019, con l'articolo 1 ha modificato l'articolo 416-ter del Codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso portando le pene alla stessa stregua del primo comma dell'Art. 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Inoltre, nel caso di elezione nella tornata elettorale, per colui che ha accettato la promessa di voti, la pena prevista dal primo comma dell'art.416-bis è aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione

perpetua dai pubblici uffici.

- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Atti fondamentali di nomina delle figure con responsabilità di governo da parte di **Organizzazione Aprile S.r.l.**;

- nomina della figura del Presidente (qualora prevista);
- procedure di selezione ed assunzione del personale e di collaboratori;
- costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni;
- gestione dei contratti di acquisto e di vendita, e di acquisizione di servizi e d'interventi di consulenza;
- costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni;
- gestione delle risorse finanziarie e monetarie;
- gestione della fiscalità aziendale.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Soci
- Presidente/Vicepresidente (laddove nominati)
- Amministratori
- Responsabile Amministrazione
- Revisore Contabile/Collegio Sindacale (laddove nominati)
- Responsabili di area

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere:

- specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico;
- pieno rispetto dello Statuto aziendale.

11. PARTE SPECIALE D

- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001)**

Reati

- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)**

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila:

1° chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

I suddetti reati sono difficilmente configurabili in capo all'azienda soprattutto per quanto concerne la contraffazione ed alterazione. Eventuali rischi potrebbero essere configurabili nelle sole ipotesi di messa in circolazione delle monete falsificate e di ricezione delle stesse al fine della messa in circolazione

- **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute

in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito,

se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati pur non essendo in concorso nella contraffazione o alterazione.

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro

25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti da comma primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti Comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale industriale.

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti da comma primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la possibilità di conoscere l'esistenza di un titolo di proprietà industriale,
- la contraffazione o l'alterazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali, oppure
- l'uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati,
- la contraffazione o l'alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, oppure
- l'uso di tali brevetti, disegni o modelli industriali.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici Esempi di possibile realizzazione di reato

- Sussiste un remoto e marginale rischio di reato di **spesa di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 c.p.) in quanto la gestione del flusso di denaro contante è di bassissima entità.
- è possibile che nell'espletamento di attività amministrative si faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede;
- ricezione ed emissione di fatture / note di debito;
- registrazione contratti di diverso genere (in particolare contratti d'appalto ed affitto)
- richieste o trasmissione di documenti nei confronti di Enti pubblici;
- È possibile che vengano utilizzati i loghi (segni distintivi) di partner istituzionali (Regione, Province e Comuni) o di partner di progetto (cooperative, associazioni, aziende) in forma non adeguata o in modo non conforme agli accordi.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Attività di gestione della cassa aziendale;
- ricezione ed emissione di fatture / note di debito;
- attività di registrazione contratti;
- attività di gestione della documentazione organizzativa;
- attività di comunicazione esterna e marketing;

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Responsabili di area e impiegati delle aree addette al marketing e alla comunicazione
- Responsabile Amministrazione
- Responsabile Information Technology e operatori informatici (addetti a realizzazione software, gestione del sito web).

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere:

- specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico dell'Azienda

12. PARTE SPECIALE E

- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D. Lgs. n.231/2001)

Reati

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da cento tre euro a mille trentadue euro.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri Enti pubblici.

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un danno all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecento sedici euro. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemila sessanta cinque euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a cento tre euro.

- Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici**Esempi di possibile realizzazione di reato**

- È possibile che vengano stabilite delle politiche di vendita e/o di scelta di fornitori attraverso il quale si mettano in vendita prodotti e/o servizi con segni mendaci o usurpando titoli di proprietà industriale.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- attività di definizione delle politiche di vendita;
- scelta e gestione dei fornitori;
- gestione della documentazione organizzativa;
- attività di comunicazione esterna e marketing.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Soci
- Presidente/Vicepresidente
- Amministratori
- Responsabili di area e impiegati delle aree addette al marketing e alla comunicazione
- Responsabile Information Technology e operatori informatici (addetti a realizzazione software, gestione del sito web).

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere:

- specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico dell'Azienda.

13. PARTE SPECIALE F

- **Reati societari** (art. 25 ter del D. Lgs. n.231/2001)

Reati

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.)**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, come risulterebbe dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, anche in concorso con altri soggetti;
- la mancata indicazione di informazioni la cui comunicazione è prescritta dalla legge, con modalità idonee a indurre in errore i destinatari; nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci, ai creditori e al pubblico;
- da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori;
- l'intenzione di ingannare i socio il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

Irresponsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- attestazione del falso oppure occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, nelle relazioni o in altre comunicazioni,
- da parte dei responsabili della revisione,
- con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse,
- al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- restituzione dei conferimenti ai soci, anche in forma simulata,
- liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti,
- al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- distribuzione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva oppure
- ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori di azioni o quote della società o della società controllante, fuori dai casi consentiti dalla legge,
- arrecare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o

di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Esiste la possibilità che in documenti contabili dell'Azienda o in altri documenti contenenti comunicazioni sociali dirette ai portatori di interesse vengano determinate poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione dell'Azienda oppure vengano esposti fatti non veri o vengano omesse informazioni dovute riguardo all'Azienda.
- Il Collegio Sindacale/Revisore dei Conti di **Organizzazione Aprile S.r.l.** (laddove nominati) potrebbe attestare il falso o nascondere informazioni riguardo alla situazione dell'Azienda per avvantaggiarla.
- Gli Amministratori – anche avvalendosi di propri diretti collaboratori – potrebbero non assolvere alla richiesta di informazioni utili al controllo sugli atti di indirizzo e governo dell'Azienda da parte di soci, di altri organi sociali o della società di revisione mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione necessaria al controllo stesso (ad esempio, esibizione parziale o alterata di detta documentazione).
- Gestione fittizia del capitale sociale;

Attività/Processi organizzativi sensibili

Costruzione e redazione di:

- bilancio d'esercizio;
- attività di revisione contabile;
- relazioni o altre comunicazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- attività di informazione sugli atti di governo ed indirizzo dell'Azienda
- attività di gestione del capitale sociale

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Soci
- Presidente/Vicepresidente (laddove nominati)
- Amministratori
- Consulenti in materia di bilancio e fiscalità
- Revisore dei conti/Collegio Sindacale (laddove nominati)

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere:

- Controllo delle diverse poste di bilancio da parte del Revisore incaricato.

- Costruzione del bilancio con commercialista esperto incaricato formalmente dalla direzione generale dell'Azienda.
- Il revisore è nominato dall'Organo Amministrativo tra gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili.
- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico.

14. PARTE SPECIALE G

- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs.n.231/01)

Reati

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- Prostituzione minorile (art. 600-bisc.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

- Pornografia minorile (art. 600-terc.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni

finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

- Pornografia virtuale (art.600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono le stesse dei due articoli precedenti, con la specificazione che tali elementi valgono anche nel caso in cui il materiale pornografico consiste in immagini virtuali realizzate utilizzando immagini (o parte di immagini) di minorenni.

Immagini virtuali sono quelle realizzate con elaborazione grafica, con una qualità tale da far apparire come vere situazioni non reali.

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) *Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di*

prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

- Tratta di persone (art. 601 c.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato
- La reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie
- La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro
- La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- Il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre
- Il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa
- L'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Sono potenzialmente responsabili e quindi da considerarsi posizioni e funzioni organizzative sensibili quelle di Amministratori, dipendenti e collaboratori; tuttavia, vista l'attività svolta da **Organizzazione Aprile S.r.l.** le fattispecie di reato cui fanno riferimento gli articoli sopra elencati costituiscono reati a basso rischio all'interno dell'Azienda.

Inoltre, si intende esplicitare che il Codice Etico prevede l'obbligo per gli amministratori, dipendenti e collaboratori di agire sempre nel pieno rispetto della dignità individuale di tutte le persone con cui si entra in contatto, anche attraverso gli strumenti informatici, nel corso dell'attività professionale ed in special modo i minori e le persone socialmente deboli.

Quindi ognuno di loro:

- disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla

nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche;

- pone attenzione alla salvaguardia della integrità fisica psicologica, della identità culturale e delle dimensioni di relazione con gli altri di ogni soggetto;
- evita e combatte ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello lavorativo o sessuale);
- tutela l'immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o diffusione, se non con l'esplicito consenso della persona stessa o di chi ne abbia la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno, e comunque nel pieno rispetto delle leggi in materia.

Per quanto poi riguarda i collaboratori esterni ed i fornitori, si prevede che gli stessi osservano contrattualmente il pieno rispetto della dignità individuale di tutte le persone a diverso titolo implicati nell'attività svolta:

- ponendo attenzione alla salvaguardia della loro integrità fisica psicologica, della loro identità culturale e delle loro dimensioni di relazione con gli altri;
- evitando e combattendo ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello lavorativo o sessuale);
- tutelando la loro immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o diffusione, se non con l'esplicito consenso della persona stessa o di chi ne abbia la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno, e comunque nel pieno rispetto delle leggi in materia.

In termini specifici, all'attuazione piena e coerente della normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai diritti sindacali, di Azienda e rappresentanza dei lavoratori.

15. PARTE SPECIALE H

- Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)

Reati

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Elementi essenziali (utili allo scopo del presente documento) che identificano la fattispecie di reato sono:

- cagionare per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sullavoro.

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

- Elemento essenziale che identifica la fattispecie di reato è il cagionare per colpa una

lesione personale con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nel caso di lesioni di una o più persone unite, è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo ma non superiore a 5 anni.

La lesione personale è **grave** (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- Il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- La lesione personale è **gravissima** (art. 583 c.p.), se dal fatto deriva:
 - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - la perdita di un senso;
 - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, oppure la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, oppure una permanente e grave difficoltà del linguaggio;
 - la deformazione, oppure lo sfregio permanente del viso.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- violazione di una delle norme antinfortunistiche e relative alla sicurezza sul lavoro, o nel contesto e negli ambienti di lavoro riferiti a **Organizzazione Aprile S.r.l.**

Attività/Processi organizzativi sensibili

- sono da considerarsi a rischio tutte le attività aziendali contemplate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dal D.Lgs n.81/2008.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Presidente/Vicepresidente
- Amministratori
- Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Responsabili di area

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*

Organizzazione Aprile S.r.l. possiede il **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** così come previsto dal D.Lgs. n.81/2008 ed il relativo sistema di gestione dei rischi aggiornato e sotto controllo.

Il DVR in particolare contiene una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute sui distinti luoghi di lavoro, nella quale sono specificati:

- la metodologia utilizzata per la suddetta valutazione,
- la descrizione delle attività presenti,
- l'analisi e la valutazione dei rischi per singola tipologia di mansione ed operazione,
- l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e gestionali in atto per la prevenzione e protezione,
- la programmazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione correttive e di miglioramento,
- l'individuazione delle misure informative, formative e di addestramento dei lavoratori.

16. PARTE SPECIALE I

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o di utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio (art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001)

Reati

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-terc. p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Attività/Processi organizzativi sensibili

- gestione delle risorse finanziarie e monetarie
- registrazione contabile di fatture attive e passive
- gestione della fiscalità aziendale
- gestione scritture contabili
- gestione delle operazioni relative al capitale e agli utili

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Soci
- Presidente/Vicepresidente (laddove nominati)
- Amministratori
- Consulenti in materia di bilancio e fiscalità
- Revisore dei conti/Collegio Sindacale (laddove nominati)

Protocolli di controllo specifici

Tutte le operazioni di pagamento, sia per quanto concerne le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Locali, ecc., sia per quanto concerne i privati, sono effettuate con l'utilizzo di metodi tracciabili (es.: bonifico).

- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori. articolo 25 octies.1 introdotto dal D.Lgs. n. 184/2021.

I reati che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti sono i seguenti:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.):

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera ((gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce ((tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

- Frode informatica (640 ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o

telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista.

dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

- Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

- gestione delle risorse finanziarie e monetarie
- gestione della fiscalità aziendale
- attività di realizzazione software

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Soci
- Presidente/Vicepresidente (laddove nominati)
- Amministratori
- Responsabile Amministrazione
- Responsabile/Consulente informatico

Protocolli di controllo specifici

Tutte le operazioni di pagamento, sia per quanto concerne le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Locali, ecc, che per quanto concerne i privati, viene effettuato attraverso l'utilizzo di metodi tracciabili (bonifico).

17. PARTE SPECIALE L

- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25 novies del D. Lgs. n.231/2001)

Reati

- Art. 171, co. 1, lett. a-bis), Legge 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da L. 500 a L. 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[omissis]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa

- Art. 171, co. 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- Art. 171-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

- Art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi

procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico abusivamente, in tutto o in parte, oppure introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, o distribuire, porre in commercio, concedere in noleggio, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmettere a mezzo della radio, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di:

- un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del, noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali,

- videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno come disciplinato dalla vigente normativa, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato

- ritrasmettere o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione;

- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, vendere, concedere in noleggio, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare dispositivi di decodificazione che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- fabbricare, importare, distribuire, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo attrezzature, prodotti o componenti oppure prestare servizi utili ad eludere misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ("tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti");

rimuovere o alterare le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies ("informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi), oppure mettere in circolazione

- diffondere opere da cui siano state rimosse tali informazioni.

- compiere gli stessi atti di cui ai primi due punti con opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, oppure promuovere ed organizzare le attività di cui ai primi due punti.

Riguardo al caso specifico relativo all'utilizzo di immagini scaricate da internet, si ricorda che, in base all'art. 90 della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive integrazioni:

"Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

1. Il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2. la data dell'anno di produzione della fotografia;
3. il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva [...], ameno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore".

- Art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- dichiarare il falso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

- Art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- esiste la possibilità che articoli o altre opere protette vengano utilizzate senza il consenso dell'autore e/o pubblicate sul sito internet o sui social media;
- è possibile che vengano fotocopiate e distribuite ai destinatari dei servizi dell'Azienda parti di testi (libri o articoli) protetti da diritti d'autore;
- è possibile che per volantini o materiale promozionale dell'Azienda, destinato ad essere distribuito pubblicamente, vengano utilizzate immagini (o anche parti di testo) protetti da diritto d'autore;
- esiste la possibilità che brani musicali (o parte di essi) protetti da diritto d'autore siano utilizzati per accompagnare video autoprodotti, e che questi video vengano distribuiti o venduti pubblicamente;
- in occasione di eventi pubblici (feste, convegni, ecc..) è possibile che vengano diffusi pubblicamente brani musicali o proiettati video o parti di film protetti da diritto d'autore.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- attività di gestione della comunicazione organizzativa;
- realizzazione di software;
- gestione del sito internet dell'Azienda;
- attività didattiche rivolte ai destinatari dei corsi di formazione;
- attività di formazione rivolte a dipendenti e collaboratori dell'Azienda;
- attività di gestione della promozione e comunicazione organizzativa;
- organizzazione di eventi pubblici da parte dell'Azienda

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Presidente/Vicepresidente (laddove nominati)
- Amministratori
- Responsabili di area e impiegati delle aree addette al marketing e alla comunicazione
- Responsabile Information Technology e operatori informatici (addetti a realizzazione software, gestione del sito web).

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere:

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico.

18. PARTE SPECIALE M

-**Altri reati** (art. 25 quater, quater.1, sexies, decies, undecies, duodecies, terdecies, quaterdecies, quinquedecies, sexiesdecies, del D. Lgs. n.231/2001).

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del D.Lgs. n.231/01)

Reati

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art 270-quater.1 c.p.)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies

- *Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.*

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e

sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

È molto contenuto e pressoché inesistente il rischio di incorrere in tali tipologie di reati, dato anche il tipo di attività e di relazioni territoriali caratteristiche dell'Azienda stessa.

Il delitto riguardante l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25decies del D.Lgs. n. 231/01)

Reati

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377- bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Riguardo a tale fattispecie di reato, si **ritiene che esista un rischio contenuto di commissione di tale reato**, connesso ad eventuali procedimenti giudiziari a carico di persone che hanno rapporti con l'Azienda.

La forma di prevenzione di questo tipo di rischio è rappresentata da una specifica ed esplicita indicazione all'interno del Codice Etico dell'Azienda.

Esempi di possibile realizzazione di reato

- esiste la possibilità che operatori dell'Azienda inducano a commettere tale reato persone interessate da procedimento davanti alle autorità giudiziarie

Attività/Processi organizzativi sensibili

- attività gestione dei procedimenti connessi a provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- tutti i Destinatari del Modello

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere:

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico.

Reati ambientali (art. 25-undecies, D.lgs. n. 231/01).

- **inquinamento ambientale** previsto dall'art. **452 bis c.p.** il quale punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie di animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
- **disastro ambientale** ai sensi dell'art. **452 quater c.p.** il quale punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono alternativamente disastro ambientale: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.
- **delitti colposi contro l'ambiente:** i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale sono puniti anche se commessi colposamente ai sensi dell'art. **452 quinquies c.p.**
- **scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione**, secondo quanto previsto dall'art. 137 comma 2, 3, 5, 11 e 13 del D.lgs. n. 152/2006, è punito chiunque apra o effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.
- **attività di gestione dei rifiuti non autorizzata**, previsti dall' art. 256, commi 1, 3 primo e secondo periodo, 5 e 6, primo periodo, D.lgs. n. 152/2006 e che si configurano nei seguenti casi:
 - ☐ chiunque effettua attività di raccolta¹, trasporto², recupero³, smaltimento⁴, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1);
 - ☐ chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3);

¹ Per "raccolta" si intende "il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui [...] ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento" (art. 183 co.1 lett. o) del D.lgs. 152/2006).

² Per "trasporto" in assenza di definizione legislativa, può intendersi la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto da un luogo ad un altro, con eccezione degli spostamenti eseguiti all'interno di aree private (v. art. 193 co.9 D.lgs. 152/2006).

³ Per "recupero" si intende "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale" (art. 183 co. 1 lett. t) del D.lgs. 152/2006).

⁴ Per "smaltimento" si intende "qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia" (art. 183 co. 1 lett. z) D.lgs. 152/2006).

- ☐ chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5);
- ☐ chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (comma 6).
- ☐ **traffico illecito di rifiuti**, previsto **dall'art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006** e che punisce chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso;
- h) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, previsto **dall'art. 260, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006** e che punisce chi effettui, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti;
- 1. violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** previsto **dall'art. 258 co. 4 D.lgs. 152/2006** secondo il quale sono punite le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212 co. 8 che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 *bis* co. 2 lett. a), ed effettuano il trasporto senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. La norma in particolare punisce chi nella predisposizione di un certificato di rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti stessi. In secondo luogo, la norma punisce il trasportatore che utilizzi per quanto pertinente alla sua funzione ed avvalendosi della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, la corrispondenza tra i dati enucleati nei certificati di analisi e i relativi rifiuti.
- 2. Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)** previsto dall'art. **260-bis del d.lgs. 152/2006**, secondo cui è punito colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. È punito altresì colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
- 3. inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee**, previsto dall'art. **257, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006** e costituito dalla condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provvedendo alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.
- Abbandono di rifiuti** previsto dall'Art. 255 Dlgs 152/2006 (Introdotta da D.L. 10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023) secondo cui chi abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, la

sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a tremila euro, aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi. Se il fatto è commesso da titolari di imprese e responsabili di enti si applica la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; ovvero la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- esiste la possibilità che operatori dell'Azienda selezionino dei fornitori o incarichi propri dipendenti/collaboratori privi dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento dell'attività

Attività/Processi organizzativi sensibili

- attività di gestione dei procedimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Responsabile acquisti e/o operatori addetti alla scelta dei fornitori
- Addetti allo smaltimento rifiuti

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere:

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.lgs. n. 231/01).

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- esiste la possibilità che Responsabili dell'Azienda assumano cittadini il cui soggiorno è irregolare

Attività/Processi organizzativi sensibili

- attività di gestione dei procedimenti connessi alla selezione di risorse umane

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Responsabili di area e addetti alla selezione del personale

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere:

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico.

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Reati inquadrati dagli artt. 604 bis e 604 ter c.p.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici**Esempi di possibile realizzazione di reato**

- Esiste la possibilità che vi siano ideologie razziste o discriminanti ma non vi sono mai state manifestazioni di questo tipo pur con la presenza di personale straniero.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- attività di gestione dei procedimenti connessi alle risorse umane

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Responsabili di area e addetti al personale

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere:

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico.

- Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n.231/2001)

I reati tributari che rilevano ai fini della responsabilità dell'ente ex decreto 231 e che, al contempo, possono dare origine anche al delitto di autoriciclaggio sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co.1 e co. 2-bis, d.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. n.74/2000).

Gli ultimi tre reati tributari elencati rilevano, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, esclusivamente qualora commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA e per un importo superiore a 10 milioni di euro.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

- gestione delle risorse finanziarie e monetarie
- registrazione contabile di fatture attive e passive
- gestione della fiscalità aziendale
- gestione scritture contabili
- gestione delle operazioni relative al capitale e agli utili

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Soci
- Presidente/Vicepresidente
- Amministratori
- Responsabile Amministrazione
- Consulenti in materia di bilancio e fiscalità
- Revisore dei conti

- Protocolli di controllo specifici

Tutte le operazioni di pagamento, sia per quanto concerne le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Locali, ecc., che per quanto concerne i privati, viene effettuato attraverso l'utilizzo di metodi tracciabili (es: bonifico).

Il **Codice etico** approvato dall'Assemblea di **Organizzazione Aprile S.r.l.** viene allegato al presente Modello come Allegato 1, mentre il **Codice di Condotta** come Allegato 4.